

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

* * *

Parere tecnico relativo al documento

“Progetto di bonifica della falda dell’agglomerato industriale di Portovesme”

Comune di Portoscuso

* * *

Sito di Interesse Nazionale Sulcis Iglesiente Guspinese

Marzo 2020

1 PREMESSA

Con nota 11252/RIA del 18.02.2020, acquisita da ISPRA al protocollo n. 7778 del 18.02.2020 la Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) richiedeva un parere tecnico relativo al seguente documento:

"Progetto di bonifica della falda dell'agglomerato industriale di Portovesme, trasmesso da Rusal-Eurallumina S.p.A. per conto di Portovesme Srl, Alcoa Servizi Srl, Enel Produzione SpA, Fintecna SpA con nota via pec del 27.01.2020. Le osservazioni di seguito riportate sono state condivise con l'ARPA Sardegna, Dipartimento Sulcis.

2 OSSERVAZIONI

Il progetto presentato, trasmesso con pec del 27.01.2020, risponde alle risultanze della Conferenza di Servizi del 22/02/2017 e dei tavoli tecnici tenutesi sull'argomento. Dall'esame istruttorio della documentazione agli atti si riportano le seguenti osservazioni/prescrizioni:

- a. non si condivide la proposta che individua il solo rispetto dell'idoneità delle acque emunte per l'utilizzo nei cicli produttivi. La modalità proposta non si ritiene conforme a quanto disposto dall'articolo 243 del D. Lgs. 152/2006 di cui le aziende intendono avvalersi. Le aziende pertanto dovranno essere in grado di garantire la significativa riduzione in massa dei contaminanti dalle acque emunte;
- b. le aziende proponenti dovranno presentare dei piani di monitoraggio che consentano di accertare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 243 del D.Lgs. 152/2006. Tali strumenti di monitoraggio, per le installazioni soggette alla disciplina IPPC, potranno essere opportunamente coordinati con i PMC approvati;
- c. dovrà essere opportunamente valutato che l'utilizzo di tali acque nei cicli produttivi non comporti un eventuale trasferimento della contaminazione verso altre matrici ambientali;
- d. non si ritiene accettabile la previsione che l'esercizio del tratto denominato V0 della barriera di valle a protezione della laguna di Boi Cerbus, sia esercito dalle aziende per un periodo temporale esclusivamente di 10 anni. Tale tratto costituisce parte integrante del progetto e pertanto dovrà gestito con le stesse modalità e tempistiche degli altri tratti di barriera;
- e. si ritiene accettabile che l'obbligazione di ogni singola azienda risulti correlata alla presenza in falda dei contaminanti indice attribuiti, tuttavia la localizzazione della contaminazione non sarà limitata all'area del singolo stabilimento ma estesa anche alle porzioni di acquifero a valle di esso e comprese nello stesso tubo di flusso;
- f. si ritiene opportuno che il proponente specifichi, concordandolo con gli Enti competenti con quali modalità verrà fatta la verifica della conformità alle CSC dopo lo spegnimento provvisorio (es. media su 4 letture annue, media ponderata in base anche alle portate emunte.. ecc) per decidere circa lo spegnimento definitivo (pag. 24 punto i);
- g. le modalità, frequenze e parametri di monitoraggio nonché la frequenza di trasmissione dei report dovranno essere concordati dalle aziende proponenti con gli Enti di controllo o eventualmente fissati con il provvedimento di approvazione del progetto. Pur ritenendo opportuno l'invio di un report consuntivo annuale, da trasmettere come proposto entro il 30 aprile dell'anno successivo, si ritiene indispensabile che nel primo periodo gli esiti delle attività di controllo e monitoraggio debbano essere inviati con una maggiore frequenza in modo tale da consentire le attività puntuali di controllo da parte degli Enti Competenti;

- h. le attività di scavo e gestione delle TRS potranno essere svolte ai sensi dell'art. 34 del DL 133/2014. La gestione dei materiali di scavo, qualora in possesso dei necessari requisiti, potrà essere gestita anche al di fuori della disciplina dei rifiuti;
- i. in relazione alle procedure di verifica del rispetto delle CSC del fondo e delle pareti di scavo (ovvero della verifica della qualità del materiale interessato dall'opera), considerato che la tipologia di opera in esame, si configura come presidio ambientale tecnicamente assimilabile, su ampia scala ad una MISP, si ritiene applicabile quanto disposto dalla lettera b, comma 8 art.34 del DL 133/2014 piuttosto che quanto disposto dal medesimo articolo alla lettera a;
- j. l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto consortile del SICIP dovrà se necessario essere aggiornata, modalità e tempistiche per la revisione autorizzativa dovranno essere stabilite dall'amministrazione competente;
- k. nel caso in cui sia prevista l'attivazione di nuovi scarichi a mare si rimanda a quanto disposto dall'articolo 10 della Disciplina Regionale degli scarichi DGR 69/25 del 2008;
- l. diversamente da come rappresentato dalle aziende proponenti nel capitolo 8 della relazione generale (pag. 33), a fonte di eventi specifici, verificatisi anche dopo la messa in esercizio delle opere descritte, che comportino una significativa rimodulazione del modello concettuale inerente l'impatto della contaminazione sulle matrici ambientali, dovranno essere intraprese le necessarie misure di prevenzione, Messa In Sicurezza d'Emergenza (MISE) o MISO. In sostanza le opere in approvazione costituiscono un presidio ambientale tarato sull'attuale modello concettuale, che non può rappresentare a priori un "ombrello" per eventuali fenomeni di contaminazione/incidenti che modifichino significativamente detto modello concettuale;
- m. in riferimento agli "interventi che presentino rilevanti interazioni con la falda", definiti come quelli che comportano una occupazione continua della sezione trasversale del deflusso di falda maggiore di 500 m², si osserva che in alternativa tale valore potrebbe essere definito in funzione dello spessore della falda, dell'interasse dei piezometri a valle dell'opera interferente con la falda e della distanza tra l'opera interferente e la barriera idraulica immediatamente a valle. (In sostanza invece di un valore-soglia fissato pari a 500 m², esso possa essere valutato caso per caso in funzione dei parametri sopra citati);
- n. ai fini di una più affidabile rappresentazione della superficie freaticometrica durante l'esercizio delle barriere idrauliche, si raccomanda di estendere la rete dei piezometri di monitoraggio ad aree non coassiali alle barriere, anche utilizzando, se idonei, eventuali piezometri preesistenti;
- o. in caso di inadempienza da parte di uno o più aziende che hanno aderito al progetto (pag. 24 punto f), non si ritiene opportuno che nel progetto di bonifica siano indicate le azioni che dovrebbe porre in essere l'Amministrazione Pubblica, in quanto si paleserebbe un evidente conflitto con le prerogative istituzionali di quest'ultima.

Il presente parere tecnico ISPRA è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D. Lgs. 152/06 ed è prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzato esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non riveste carattere vincolante

Roma, marzo 2020

DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO
GEOLOGICO E MINIERA

Il Dirigente

Dott. Claudio Campobasso